

COMUNE DI PANDINO PROVINCIA DI CREMONA

**REGOLAMENTO PER LA EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI
IN APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 07.08.1990, N. 241, A SOSTEGNO
ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PROMOZIONE DEL TESSUTO ECONOMICO
LOCALE**

Articolo 1 - Finalità

Al fine di incentivare le attività economiche e commerciali che operano nell'ambito del territorio comunale e valorizzare il tessuto economico e produttivo, sono concessi benefici economici sotto forma di contributi direttamente correlati alle imposte locali pagate, per:

- a) Incentivare la creazione di nuove imprese
- b) L'ampliamento della superficie di esercizio di quelle esistenti sul territorio comunale.

In particolare le imprese che possono beneficiare del contributo di cui al comma precedente sono tutte quelle insediate sul territorio, regolarmente iscritte al Registro Imprese della C.C.I.A.A. dal 01/01/2017 (in caso di nuove imprese) e la cui data di inizio attività/ variazione (per imprese già insediate) per ampliamento sia successiva al 31 dicembre 2016.

Particolari agevolazioni vengono concesse:

- Alle imprese in possesso dei requisiti di cui al comma precedente che risultino iscritte nell'apposito "Registro delle startup innovative", costituito presso la competente Camera di Commercio (di seguito 'startup');
- Alle imprese in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, il cui titolare (in caso di ditte individuali) o la maggioranza dei soci (in caso di società di persone) siano nati in data successiva al 31/12/1977 (di seguito 'giovani');

Articolo 2 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina gli incentivi sull'imposta municipale propria "IMU", sulla Tassa Rifiuti "TARI" e sull'Imposta Comunale sulla Pubblicità, a favore delle imprese industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizi di nuova costituzione, che abbiano aperto la sede legale e/o operativa nel Comune, che abbiano ampliato la superficie destinata alla propria attività, per favorire l'insediamento/ampliamento nel territorio comunale di attività produttive.
2. Gli incentivi consistono nella corresponsione di un contributo che tiene conto di oggettivi indicatori di costo per le nuove attività quali: l'Imposta Municipale Propria "IMU", Tassa Rifiuti "TARI", Imposta comunale sulla pubblicità, Canone Cosap, e si intendono applicabili ai soli immobili direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento della nuova attività da parte dei soggetti che costituiscono una nuova impresa, che apriranno una nuova unità locale nel territorio comunale nel periodo anni 2017-2018-2019 o che ampliaranno la superficie destinata all'attività. Tali agevolazioni cessano di avere efficacia ed i contribuenti sono assoggettati a imposizione e a tassazione ordinaria a decorrere dall'anno d'imposta 2020.

Articolo 3 - Agevolazioni in materia di imposta municipale propria "IMU"

1. A partire dal 1 gennaio 2017 e per gli anni 2017-2018-2019 di attività, decorrenti dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. o comunque dalla data di attribuzione della Partita I.V.A. per le nuove attività nonché dalla data di presentazione al Suap della denuncia di variazione in caso di ampliamento delle superfici destinate all'attività, sarà concesso un contributo pari a:
 - 30% di quanto corrisposto a titolo di IMU – limitatamente alla quota comunale - sugli immobili posseduti, occupati direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività ubicata sul territorio comunale da parte dei soggetti di cui al successivo articolo 7. Tale percentuale è elevata al 80% nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 1 comma 3 (startup innovative e giovani). L'importo di riferimento, su cui

calcolare l'importo del contributo, è considerato al netto di eventuali agevolazioni, rimborsi, ecc. effettuati dall'ufficio tributi per lo stesso titolo e per lo stesso anno d'imposta.

2. Per essere ammessi all'agevolazione deve esserci coincidenza tra il soggetto passivo IMU e l'impresa che utilizza l'immobile.
3. I soggetti che intendono usufruire dell'agevolazione di cui al precedente comma 1, sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di IMU. Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti.
4. L'agevolazione cessa di avere efficacia ed i contribuenti sono assoggettati a tassazione ordinaria a decorrere dal quarto anno di attività di impresa o di lavoro autonomo.

Articolo 4 - Agevolazioni in materia di Tassa Rifiuti - TARI

1. A partire dal 1 gennaio 2017 e per gli anni 2017-2018-2019 di attività, decorrenti dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. o comunque dalla data di attribuzione della Partita I.V.A. per le nuove attività nonché dalla data di presentazione al Suap della denuncia di variazione in caso di ampliamento delle superfici destinate all'attività, sarà concesso un contributo pari a:
 - 40% di quanto corrisposto a titolo di TARI - **limitatamente alla quota comunale** - *tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile della tariffa*, sugli immobili occupati direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività ubicata sul territorio comunale da parte dei soggetti di cui al successivo articolo 7. Tale percentuale è elevata al 80% nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 1 comma 3 (startup innovative e giovani);
L'importo di riferimento, su cui calcolare l'importo del contributo, è considerato al netto di eventuali agevolazioni, rimborsi, ecc. effettuati dall'ufficio tributi per lo stesso titolo e per lo stesso anno d'imposta.
2. I soggetti che usufruiscono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1, sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di tassa rifiuti. Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti.
3. L'agevolazione cessa di avere efficacia ed i contribuenti sono assoggettati a tassazione ordinaria a decorrere dal quarto anno di attività di impresa o di lavoro autonomo.

Articolo 5 - Agevolazioni in materia di Imposta Comunale sulla pubblicità

1. A partire dal 1 gennaio 2017 e per gli anni 2017-2018-2019 di attività, decorrenti dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A., o comunque dalla data di attribuzione della Partita I.V.A. per le nuove attività nonché dalla data di presentazione al Suap della denuncia di variazione in caso di ampliamento delle superfici destinate all'attività, sarà concesso un contributo pari a:
 - 40% di quanto corrisposto a titolo di Imposta Comunale sulla Pubblicità per eventuali mezzi pubblicitari collegati all'attività esercitata presso il Comune di Pandino da parte dei soggetti di cui al successivo articolo 7. Tale percentuale è elevata al 80% nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1 comma 3 (startup innovative e giovani);
L'importo di riferimento, su cui calcolare l'importo del contributo, è considerato al netto di eventuali agevolazioni, rimborsi, ecc. effettuati dall'ufficio tributi per lo stesso titolo e per lo stesso anno d'imposta.
2. I soggetti che usufruiscono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1, sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di Imposta comunale sulla pubblicità. Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti.

3. L'agevolazione cessa di avere efficacia ed i contribuenti sono assoggettati a tassazione ordinaria a decorrere dal quarto anno di attività di impresa o di lavoro autonomo.

Articolo 6 - Agevolazioni in materia di Canone Cosap

1. A partire dal 1 gennaio 2017 e per gli anni 2017-2018-2019 di attività, decorrenti dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. o comunque dalla data di attribuzione della Partita I.V.A. per le nuove attività nonché dalla data di presentazione al Suap della denuncia di variazione in caso di ampliamento delle superfici destinate all'attività, sarà concesso un contributo pari a:
 - 50% di quanto corrisposto a titolo di Canone Cosap per occupazioni temporanee o permanenti *sulle* aree eventualmente richieste, concesse ed utilizzate per lo svolgimento dell'attività ubicata sul territorio comunale da parte dei soggetti di cui al successivo articolo 7. Tale percentuale è elevata al 85% nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1 comma 3 (startup innovative e giovani);L'importo di riferimento, su cui calcolare l'importo del contributo, è considerato al netto di eventuali agevolazioni, rimborsi, ecc. effettuati dall'ufficio tributi per lo stesso titolo e per lo stesso anno d'imposta.
2. I soggetti che usufruiscono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1, sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di Cosap. Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti.
3. L'agevolazione cessa di avere efficacia ed i contribuenti sono assoggettati a tassazione ordinaria a decorrere dal quarto anno di attività di impresa o di lavoro autonomo.

Articolo 7 - Soggetti beneficiari

1. Il contributo economico di cui al presente Titolo è rivolto alle imprese, agricole, commerciali, industriali, artigianali, turistiche e di servizi di nuova costituzione, che abbiano aperto la sede legale e/o operativa, che abbiano ampliato la superficie destinata all'attività nel Comune di Pandino secondo le seguenti tipologie giuridiche:
 - SNC – società in nome collettivo;
 - SAS – società in accomandita semplice;
 - SRL – società a responsabilità limitata;
 - SPA – società per azioni;
 - SAPA – società in accomandita per azioni;
 - Imprese Agricole;
 - Società Cooperative;
 - Ditte individuali.
2. Possono usufruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento i soggetti passivi dell'IMU, della TARI, dell'Imposta Comunale sulla pubblicità nonché di eventuali canoni COSAP, che hanno avviato una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo (artigianale e Piccola Media Impresa, commerciale, turistica e di servizi) sul territorio comunale, che hanno aperto una nuova unità locale operativa, che hanno ampliato la superficie destinata all'attività della propria impresa, a decorrere dal 01/01/2017.
3. Le nuove attività devono avere carattere della novità e non devono costituire mera prosecuzione di attività svolte precedentemente da altri soggetti come meglio specificato al successivo comma 5.
4. L'agevolazione IMU è limitata alla quota di possesso dell'immobile per il quale ricorrono tutti i requisiti per l'agevolazione.

5. Per impresa di nuova costituzione si intende quella che risulti essere iscritta e abbia iniziato l'attività produttiva dal 1° gennaio 2017 o abbia aperto la sede legale e/o operativa nel Comune nel medesimo periodo, secondo la data risultante al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.. Se l'attività viene interrotta, nel corso del triennio 2017-2018-2019, l'impresa decade dal beneficio delle agevolazioni di cui al presente Regolamento dalla data di cessazione risultante agli atti del suddetto Registro delle Imprese.
6. La nuova impresa deve avere la sede legale e/o operativa nel Comune di Pandino, nel medesimo immobile oggetto delle agevolazioni di cui al presente Regolamento. Tale immobile deve essere direttamente e interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività.
7. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento, per tutto il periodo interessato dalle agevolazioni stesse non devono essere destinatari di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e dei Carichi Pendenti e devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC);
8. In caso di richiesta di agevolazioni connesse all'iscrizione del Registro delle Startup Innovative e all'età anagrafica, i benefici non sono cumulabili tra loro.
9. I soggetti che intendono beneficiare della maggiori agevolazioni devono dichiarare la condizione di maggior favore o il mantenimento dei requisiti che li consentono, vale a dire:
 - a. Imprese iscritte nell'apposito "Registro delle startup innovative", costituito presso la competente Camera di Commercio;
 - b. Imprese il cui titolare (in caso di ditte individuali) o la maggioranza dei soci (in caso di società di persone) siano nati in data successiva al 31/12/1977.

Articolo 8 – Procedure

1. Il soggetto che intende usufruire dei contributi di cui al presente Regolamento deve presentare istanza di erogazione del contributo -autocertificazione, con indicazione dei requisiti richiesti dal presente Regolamento, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, al Comune di Pandino, entro il termine perentorio del **28 febbraio di ogni anno**, sulla base di apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, allegando idonea documentazione dimostrativa del regolare pagamento dei **tributi comunali riferiti all'anno precedente**.
2. Tutti i requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia delle agevolazioni di cui al presente Regolamento. Tali agevolazioni decadono in mancanza anche di uno solo di detti requisiti.
3. I soggetti che beneficiano dei contributi di cui al presente Regolamento, sono, comunque, tenuti a osservare termini e modalità, secondo le norme vigenti, per la presentazione delle denunce e per ogni altro adempimento richiesto in materia di IMU, TARI, Imposta Comunale sulla pubblicità e Canoni Cosap. Il mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni vigenti.
4. Sono ammessi a beneficiare dei contributi anche i soggetti che abbiano effettuato i versamenti delle imposte IMU-Tari-Imposta Comunale Pubblicità sotto forma di ravvedimento operoso, entro il termine di presentazione delle comande di cui al comma 1.
5. Il Servizio preposto determinerà la quantificazione dei singoli contributi, previo riscontro in ordine alla regolare procedura di avvio, al mantenimento dell'attività intrapresa e veridicità delle dichiarazioni rese, fino all'esaurimento delle risorse previste nel bilancio annuale. Qualora le istanze pervenute ed ammissibili a contribuzione determinino un valore superiore alle risorse a tale scopo previste in bilancio, i singoli contributi saranno proporzionalmente ridotti. L'ammontare complessivo delle somme erogate per ciascun richiedente non potrà essere comunque superiore all'importo dei tributi comunali regolarmente pagati nel periodo di riferimento. Le istanze presentate oltre il termine di scadenza non saranno tenute in considerazione.

Articolo 9 – Esclusioni

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- le imprese che esercitano il commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante);
 - le imprese commerciali con forme speciali di vendita "apparecchi/distributori automatici";
 - le imprese "Compro Oro" o denominazioni similari la cui attività consiste prevalentemente nell'acquisto da privati, di gioielli e oggetti preziosi usati di varia natura con corresponsione di un compenso in denaro;
 - tutte le imprese, di qualsiasi tipo e natura, che all'interno dei loro locali abbiano installato apparecchi di cui all'art. 110 comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S. n.773/1931, o che siano titolari di sale V.L.T. (Video Lottery Terminal);
 - coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Pandino nonché coloro i quali risultano morosi verso il Comune per tributi e tasse in genere.
 - i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC)
2. Restano escluse dai presenti contributi le attività di cui all'art. 2, che siano cessate e nuovamente iniziate, da parte dello stesso soggetto anche se in forma giuridica diversa, seppur in locali diversi, entro un anno dalla sua cessazione.
3. Analogamente restano escluse le attività avviate da uno stesso soggetto, anche se in forma giuridica diversa, a cui sia riconducibile già altra attività dello stesso tipo esistente nel territorio comunale, qualora quest'ultima venga cessata nei dodici mesi successivi all'apertura della nuova.
4. Restano infine escluse, in caso di "nuova attività", le attività che si configurano quale mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi "mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti" le seguenti situazioni di inizio attività:
- Acquisto o affitto d'azienda;
 - Successione o donazione d'azienda;
 - Operazione di trasformazione;
 - Operazione di scissione e fusione d'azienda.

Articolo 10 - Attività di controllo

1. L'Ufficio Tributi in collaborazione con l'Ufficio Commercio, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvede al controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui ai precedenti articoli.
2. Per poter usufruire delle agevolazioni occorre che sussistano tutti i requisiti richiesti dal presente Regolamento.

Articolo 11 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune di Pandino garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della Legge 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 12 - Efficacia

Il presente Regolamento ha effetto dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.